

VARIANTE URBANISTICA: ESCLUSIONE DALLA VAS E PICCOLE AREE DI LIVELLO LOCALE

DI CHIARA MARIA LORENZIN

TAR Marche, Sez. I - 30 giugno 2021, n. 524 - Pres. Nappi, Est. Ricci – L. S. e C. S. (avv. A. M. Ragaini) c. Comune di Recanati (avv. G. O. Manzi) e la Provincia di Macerata n.c. e nei confronti di D. R. s.r.l. e D. C. s.r.l. (avv.ti M. Moretti e M. Spinozzi)

La variante urbanistica avente ad oggetto il mutamento di destinazione urbanistica di alcune aree da zone agricole a zone destinate a insediamenti industriali o artigianali e in parte residenziali è legittimamente esclusa dalla procedura di V.A.S. allorché riguardi “piccole aree a livello locale” (nella specie si trattava di un’area complessiva di circa 5,5 ettari ritenuta di “minima entità” anche in rapporto alla superficie complessiva del territorio comunale).

È legittima la valutazione di non assoggettabilità a V.A.S. condizionata a particolari modifiche o integrazioni del piano, rappresentando tale eventualità un’ipotesi prevista dalle stesse linee guida regionali.

Ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. n. 152/2006, le varianti ai piani e ai programmi che in via generale devono essere sottoposti a V.A.S. possono esserne esclusi previa verifica preliminare dell’autorità procedente ove si tratti di piani o programmi che “determinano l’uso di piccole aree a livello locale” o per i casi di “modifiche minori dei piani e dei programmi”, e ove l’autorità competente valuti che la variante in questione non produca impatti significativi sull’ambiente.

Nel caso di specie, relativo ad una verifica di assoggettabilità avente ad oggetto una variante parziale al piano regolatore (verifica che si era conclusa nel senso dell’esclusione), i ricorrenti hanno lamentato sia l’insussistenza dei presupposti per poter disporre l’esclusione della procedura di V.A.S., sia il mancato coinvolgimento degli enti territoriali che avrebbero potuto subire pregiudizio quanto agli effetti degli impatti ambientali.

La sentenza in commento conferma i precedenti giurisprudenziali che hanno nel tempo ricostruito il significato della locuzione “piccole aree a livello locale”, considerando le categorie di cui agli allegati del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 (si vedano Cons. Stato, sez. IV, 27 agosto 2019, n. 5902¹; Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2446; Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2012, n. 4926), richiamando al contempo la stessa Corte di Giustizia UE che, con pronuncia della Terza Sezione, 21 dicembre 2016, C-444-15 (Associazione Italia Nostra Onlus c. Comune di Venezia e altri), ha chiarito che “l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con il considerando 10 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di piccole aree a livello locale di cui a detto paragrafo 3 dev’essere definita riferendosi alla superficie dell’area interessata, alle seguenti condizioni: che il piano o il programma sia elaborato e/o adottato da

un'autorità locale, e non da un'autorità regionale o nazionale, e che tale area costituisca, all'interno dell'ambito territoriale di competenza dell'autorità locale, e proporzionalmente a detto ambito territoriale, un'estensione minima”.

Si ribadisce inoltre il consolidato orientamento in forza del quale la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 D.Lgs. n.152/2006 costituisce attività connotata da ampia discrezionalità tecnica e amministrativa e si precisa che la valutazione di non significatività degli impatti ambientali può peraltro accompagnarsi all’*“imposizione di specifiche prescrizioni”*, considerando tra l’altro che ciò *“rappresenta un’ipotesi prevista dalle stesse linee guida regionali”*.

Infine, la sentenza si sofferma sul mancato coinvolgimento di altri enti territoriali, rigettando la relativa censura, posto che, alla luce dell’art. 12, comma 2, e dell’art. 5, comma 1, lett. s) D.Lgs. n. 152/2006, *“non può ... riconoscersi alcun dovere di consultare ulteriori enti territoriali, a fini generali, che esercitino le proprie funzioni su una diversa porzione di territorio, anche qualora le relative aree possano risultare indirettamente coinvolte dagli impatti ambientali del piano, trattandosi di un interesse meramente fattuale”*.

ⁱ In Cons. Stato sez. IV n. 5902/2019, si legge: *“l’area in questione ha un’estensione inferiore ai 40 ettari e, pertanto, trova applicazione l’art. 6 comma 3 D.Lgs. n. 152 del 2006 in combinato disposto con il n. 7, b), dell’allegato IV della Parte II del medesimo decreto, ai sensi del quale per le piccole aree a livello locale (ossia, appunto, inferiori ai 40 ettari) la VAS è necessaria solo qualora l’Autorità competente valuti che l’intervento possa produrre impatti significativi sull’ambiente”*.